

Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2018 — European Dynamics Luxembourg e a. / ECHA(Causa T-477/15) ⁽¹⁾**(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell'ECHA — Rigetto dell'offerta di un offerente — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Errori manifesti di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)**

(2018/C 104/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri, D. Papadopoulou e C.-N. Dede, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente E. Maurage, W. Broere e M. Heikkilä, successivamente W. Broere e M. Heikkilä, agenti, assistiti da J. Stuyck e A. M. Vandromme, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni, comunicate alle ricorrenti con lettera del 25 giugno 2015, con le quali l'ECHA ha respinto l'offerta del consorzio European Dynamics per l'aggiudicazione dell'appalto ECHA/2014/86, relativo a prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell'ECHA, e ha aggiudicato tale appalto a un altro offerente e, dall'altro lato, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

⁽¹⁾ GU C 363 del 3.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2018 — Grecia / Commissione(Causa T-506/15) ⁽¹⁾**[«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dalla Grecia — Rettifiche finanziarie forfettarie — Regime degli aiuti connessi alla superficie — Nozione di pascoli permanenti — Condizioni di assoggettamento a una rettifica finanziaria del 25 % — Comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 — Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 — Condizionalità — Controllo dei criteri di gestione obbligatori — Controllo delle buone condizioni agronomiche e ambientali — Obbligo di motivazione — Detrazione di una rettifica annullata da una sentenza del Tribunale»]**

(2018/C 104/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, agenti)